



Ministero dell'istruzione e del merito

IL MINISTRO

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 11, concernente le *Iniziative finalizzate all’innovazione*;

VISTO

l’articolo 8 del citato d.P.R. n. 275/1999, relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche;

VISTA

la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e ss. mm. e ii.;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e ss. mm. e ii.;

VISTI

i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.88 e n.89, recanti norme concernenti, rispettivamente, il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 ottobre 2010, n. 211, avente a oggetto il “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;

VISTO

il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e ss. mm. e ii.;

VISTO

la legge 8 agosto 2024, n. 121 recante “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, che prevede l’attivazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO

il decreto-legge n. 7 aprile 2025, n. 45 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’arrivo dell’anno scolastico 2025/2026”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 e, in particolare, l’articolo 1 afferente alle disposizioni urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici,



Ministero dell'istruzione e del merito

introdotta a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027;

VISTO

il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'articolo 2, comma 1;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante “*Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale*”;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92 “*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTO

il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante “*Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale*”;

VISTO

il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, per la promozione di un *Piano nazionale di innovazione ordinamentale finalizzato alla sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado* a partire dal primo anno di corso e il correlato decreto dipartimentale 18 ottobre 2017, n. 820, recante Avviso pubblico per l'avvio della sperimentazione dei percorsi quadriennali a partire dall'anno scolastico 2018/2019;

VISTO

il decreto direttoriale 28 dicembre 2017, n. 1568, con il quale sono state autorizzate ad avviare il percorso quadriennale cento istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;

VISTO

il decreto ministeriale 2 febbraio 2018, n. 89, con il quale è stato esteso il numero di istituzioni scolastiche autorizzate a sperimentare percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado;

VISTO

il decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, in base al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia e, in particolare, alla Missione 4C1.1- Riforma 1.4 - Riforma del Sistema di orientamento, e il correlato decreto dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021 concernente l'Avviso pubblico “*Piano nazionale di innovazione*



Ministero dell'istruzione e del merito

ordinamentale per l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia”;

- VISTO** il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 252, recante “*Autorizzazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240, recante “*Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*” e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 concernente l'Avviso pubblico “*Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 dicembre 2024, n. 256, recante “*Decreto concernente l'attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 in attuazione dell'articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121*” e il correlato decreto dipartimentale n. 7 del 3 gennaio 2025 contenente l'Avviso pubblico “*Attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali inerenti alla filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico 2025/2026*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 31 dicembre 2024 n. 269 recante “*Decreto concernente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica in applicazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 221, concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, recante *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- VISTO** decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135, concernente *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione;*
- CONSIDERATA** la valutazione positiva resa dal Comitato scientifico nazionale previsto dall'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 344/2021, istituito con decreto dipartimentale n. 447 del 6 aprile 2023 e successivamente aggiornato nella sua composizione con decreto dipartimentale n. 3209 del 27 ottobre 2025, con riferimento ai risultati dei



Ministero dell'istruzione e del merito

percorsi quadriennali liceali conseguiti nell'ambito del “*Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia*” di cui al citato decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, confermata anche dalla relazione elaborata dall’INVALSI , sugli esiti delle prove standardizzate nazionali sostenute dagli studenti nei percorsi quadriennali attualmente attivi;

CONSIDERATO inoltre, che, sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 i percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale previsti dalla filiera formativa tecnologico professionale di cui alla citata legge n. 121/2024, sono inseriti in modo strutturale nel sistema educativo nazionale di istruzione e formazione;

CONSIDERATO altresì, che, sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 entreranno gradualmente in vigore i nuovi indirizzi e quadri orari previsti dalla riforma dell’istruzione tecnica;

TENUTO CONTO della valenza strategica della sperimentazione dei percorsi quadriennali all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 4C1.1 - Riforma 1.4;

RITENUTO OPPORTUNO autorizzare il rinnovo della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado limitatamente ai percorsi riferiti ai licei, in ragione delle recenti previsioni normative sopracitate che interessano l’istruzione tecnica e professionale, nonché delle modifiche in corso di attuazione degli indirizzi e quadri orari dell’istruzione tecnica;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è rinnovato – limitatamente ai percorsi riferiti agli indirizzi di liceo - il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche statali e paritarie presso cui risultano attive una o più classi di percorsi liceali quadriennali autorizzati ai sensi del citato decreto ministeriale n. 344/2021, secondo le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 2, sono autorizzati alla prosecuzione della sperimentazione del percorso di studi liceale quadriennale.



Ministero dell'istruzione e del merito

3. I percorsi liceali quadriennali garantiscono l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento, ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344.
4. I corsi di studi assicurano agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze, previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno.

Articolo 2

(Requisiti per il rinnovo)

1. Sono ammesse al rinnovo dei percorsi sperimentali quadriennali riferiti ai licei le istituzioni scolastiche statali e paritarie presso cui, nell'anno scolastico 2025/2026, risultano attivi i percorsi liceali quadriennali autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344.
2. Ai fini dell'attivazione nell'anno scolastico 2026/2027 di una classe prima del percorso liceale quadriennale, le istituzioni scolastiche, previa deliberazione degli organi collegiali competenti, presentano la propria istanza di rinnovo della sperimentazione nei termini e secondo le modalità definite con apposito avviso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
3. Il prosieguo della sperimentazione del percorso liceale quadriennale potrà interessare una classe prima di un solo indirizzo di studi liceale già attivato presso ciascuna istituzione scolastica coinvolta, sulla base del medesimo progetto di sperimentazione autorizzato all'esito della procedura di selezione di cui all'Avviso pubblico n. 2451 del 7 dicembre 2021.
4. L'attivazione della classe prima di liceo quadriennale è subordinata al raggiungimento del numero di studenti previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti.
5. È preclusa l'iscrizione ai percorsi di cui al presente provvedimento a coloro che abbiano sostenuto esami di idoneità che abbiano consentito loro di effettuare abbreviazioni del percorso scolastico.
6. Al termine del ciclo quadriennale, previa valutazione positiva da parte del Comitato Scientifico Nazionale di cui al successivo articolo 5, la sperimentazione nazionale può essere rinnovata.
7. In caso di mancato rinnovo, a seguito di valutazione non positiva del citato Comitato Scientifico Nazionale al termine del ciclo quadriennale, le sole classi intermedie già funzionanti sono autorizzate a completare il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di esame di Maturità)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Maturità e di rilascio dei titoli di studio finali, che si riferiscono ai percorsi liceali di cui al vigente ordinamento.
2. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni, al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
3. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, non si applica l'abbreviazione per merito, prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017.



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 4

(Comitati scientifici regionali, monitoraggio e valutazione)

1. I Comitati scientifici regionali, costituiti presso ogni Ufficio scolastico regionale, monitorano ogni anno, sulla base di criteri definiti dal Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 5, gli esiti della sperimentazione, con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel progetto di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studio liceale.
2. Annualmente i Comitati scientifici regionali predispongono una relazione in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto, da trasmettere, entro il 31 dicembre successivo alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento, al Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 5.
3. A supporto delle attività dei Comitati scientifici regionali, ogni Ufficio scolastico regionale può disporre visite presso le istituzioni scolastiche coinvolte, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e, più in generale, dal presente decreto.
4. Ai componenti dei Comitati scientifici regionali non spetta alcuna indennità, compenso o gettone di presenza o altre utilità comunque denominate.

Articolo 5

(Comitato scientifico nazionale)

1. Il Comitato scientifico nazionale, nominato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, monitora l'andamento qualitativo dei percorsi, anche attraverso il supporto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), valuta l'andamento nazionale dei percorsi liceali quadriennali di cui al decreto ministeriale n. 344/2021 e di cui al presente provvedimento e predispone annualmente una relazione da trasmettere al Ministro dell'istruzione e del merito per il tramite della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
2. Il Comitato scientifico nazionale cura, altresì, la predisposizione di misure di formazione, nell'ambito del Piano nazionale di formazione dei docenti, nonché di accompagnamento e sostegno delle istituzioni scolastiche coinvolte nei percorsi quadriennali di istruzione liceale.
3. Il Comitato scientifico nazionale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della consulenza di esperti delle associazioni professionali e disciplinari della scuola, nonché delle esperienze e degli strumenti messi in atto dalle scuole coinvolte, anche costituite in rete.
4. Presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la segreteria del Comitato scientifico nazionale, con funzioni di supporto organizzativo e amministrativo.
5. Nessuna indennità, compenso o gettone di presenza o altre utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato scientifico nazionale di cui al presente provvedimento.

Articolo 6

(Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano)



Ministero dell'istruzione e del merito

- Il presente provvedimento si applica, limitatamente ai percorsi quadriennali riferiti ai licei, alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, autorizzate all'attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione liceale ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 275/1999, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 11 del decreto n. 344/2021.

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

- Dagli adempimenti previsti dal presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge da parte degli organi competenti.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara